

LA COGENERAZIONE NEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

SECONDO LA NUOVA LEGGE SABATINI BIS

Faenza, li 11.03.2014

Riportiamo di seguito un breve sommario di quanto previsto dalla norma.

BENEFICIARI: PMI con sede in Italia non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali (escl. Industria carboniera, finanziaria, di produzione di prodotti sostitutivi del latte).

SPESE FINANZIABILI: Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzatura ad uso produttivo, nonché Hardware e software in tecnologie digitali. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, beni usati, scorte ed imposte e tasse. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

DATA REALIZZAZIONE INVESTIMENTO: Gli investimenti devono essere avviati (data del primo titolo di spesa ammissibile) successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi (ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti settoriali comunitari) e conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tal fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

SOMME A DISPOSIZIONE: I fondi stanziati a questo fine ammontano a 191,5 milioni di euro per gli anni 2014-2021.

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO: Alle imprese che verrà riconosciuto il finanziamento, andrà un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, a rate semestrali e della durata di cinque anni e d'importo corrispondente al finanziamento.
E' inoltre prevista la garanzia sull'80% del finanziamento rilasciata dal **Fondo Centrale di Garanzia**.

SCADENZA: Le domande dovranno essere redatte in bollo, firmate digitalmente e inviate tramite **Posta elettronica Certificata alla Pec della Banca** o dell'intermediario finanziario a cui si appoggia l'impresa.

Si parte alle ore 9 del 31 marzo, con le disponibilità finanziarie messe in campo dalla Sabatini Bis che saranno assegnate in ordine cronologico.

E' a disposizione sul sito del MISE (divisione VI della direzione generale per gli incentivi alle imprese) un apposito foglio di calcolo per determinare il contributo che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari.

Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali. Non, è possibile accedere al contributo del Mise solo in presenza di un finanziamento bancario o locazione finanziaria. In particolare, la concessione del contributo del Mise è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca o intermediario finanziario aderente alla convenzione stipulata il 14 febbraio 2014 tra il MiSe, l'ABI e Cdp. I finanziamenti bancari e le operazioni di leasing finanziario previsti per la sabatini bis possono coprire fino al 100% dell'investimento, con un minimo di 20.000 euro ed un massimo, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, di 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. A fronte del suddetto finanziamento è concesso dal ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale, un contributo a parziale copertura degli interessi.

Le agevolazioni sono concesse tassativamente entro i limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti ammissibili: per i settori non agricoli, 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Per l'agricoltura il 40% dei costi ammissibili per entrambe le tipologie di imprese.

Per le imprese non agricole, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER, sopra sintetizzate.

Per ulteriori informazioni e scaricare la documentazione consultare il sito del [Ministero dello Sviluppo Economico](#).

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono presenti le risposte alle [domande frequenti \(FAQ\)](#) relative alle agevolazioni della "Nuova Sabatini" (Beni strumentali).

FISCO

Fuori dalla Sabatini-bis i beni in esposizione

Secondo il MISE, sono agevolabili esclusivamente i beni "nuovi di fabbrica"

/ Pamela ALBERTI

Il **Ministero dello Sviluppo economico** ha **nuovamente aggiornato** le FAQ relative alla "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013. Numerosi chiarimenti sono stati forniti con riferimento alle **spese ammissibili** all'agevolazione.

Il Ministero evidenzia che, in linea generale, sono agevolabili tutti i beni che risultano correttamente classificati nelle voci **B.II.2, B.II.3 e B.II.4** dell'attivo di Stato patrimoniale, secondo quanto previsto dal documento OIC n. 16.

Viene quindi precisato che sono agevolabili le spese relative ad **arredi ed attrezzature** classificabili nell'attivo di stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

Anche le spese per la realizzazione di **impianti generici e specifici** classificabili nella voce B.II.2 dell'attivo di Stato patrimoniale sono agevolabili; sono quindi ammissibili le spese per impianti/apparecchiature di **riscaldamento e condizionamento**, comprese le relative opere murarie per le installazioni. Sono, invece, **esclusi l'impianto elettrico ed idraulico**, non avendo una propria autonoma funzionalità (vale a dire non sono separabili dal bene stesso) e sono iscrivibili come adattamento locali tra le "altre immobilizzazioni immateriali".

Nelle FAQ viene inoltre chiarito che **non** sono agevolabili i beni che il fornitore ha portato **in fiera "ad uso mostra"** ancorché **non utilizzati** ad uso produttivo e nemmeno i beni già consegnati **"in prova"** o **"in conto visione"** presso l'acquirente; ciò in quanto, secondo il MISE, sono agevolabili esclusivamente i beni nuovi di fabbrica secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5 del DM 27 novembre 2013.

Al riguardo, si osserva che tale orientamento si discosta da quanto affermato in passato dall'Agenzia delle Entrate, ancorché con riferimento all'agevolazione Tremonti-ter. Con riferimento al **requisito** della **"novità"**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circ. Agenzia delle Entrate 90/2001, § 3). Pertanto, erano considerati agevolabili

anche gli acquisti di macchinari, nuovi di fabbrica, esposti nello show room e utilizzati dal rivenditore ai soli fini dimostrativi e pertanto mai entrati in funzione (circ. Agenzia delle Entrate 41/2002, § 3 e circ. Agenzia delle Entrate 44/2009, § 2.4).

Fermo restando l'agevolabilità di un impianto fotovoltaico secondo quanto in precedenza affermato (cfr. "Sabatini-bis anche per il fotovoltaico" del 25 febbraio 2014), il MISE precisa che sono ammissibili all'agevolazione anche gli **impianti di cogenerazione, mini eolico** (se non infissi al suolo) e **micro generatori** non dotati di autonomia funzionale e reddituale, considerati quindi quali **"impianti"** da inserire nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di Stato patrimoniale. Viene, inoltre, precisato che ai fini della cumulabilità con il Conto energia, occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art. 26 del DLgs. 28/2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili allo specifico settore.

Alcune precisazioni anche sulla dimensione dell'impresa

Con riferimento alla **dimensione dell'impresa**, il MISE precisa che il legislatore italiano non ha disposto nulla in merito alla **decorrenza della mutazione della classe dimensionale**, non accogliendo, quindi, la disposizione comunitaria secondo cui la modifica scatta solo con la variazione dei dati per due esercizi consecutivi.

Al riguardo, viene inoltre evidenziato che, per l'agevolazione in esame, la dimensione dell'impresa deve essere rilevata con riferimento alla **data di presentazione della domanda**. Nello specifico, secondo quanto precisato dal parere del MISE 19 luglio 2010, a cui le FAQ rinviano, se un'impresa, all'atto di presentare una domanda di agevolazione presenta, con riferimento all'anno cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, le caratteristiche di una PMI, nessuno è tenuto a chiedere da quanti anni era ne era in possesso. Diversamente, nel caso in cui un'impresa, all'atto di presentare la domanda di agevolazione, **non** presenti le caratteristiche proprie di una **PMI**, dovrà **dimostrare** che le possedeva con riferimento all'anno precedente a quello cui si riferisce l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato; tanto basta a dimostrare il rispetto del criterio dei due anni di transizione.